

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 6 DEL D.LGS. 267/2000.

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ai sensi dell'art.110, comma 6, del D.Lgs n.267/2000.
2. Il presente regolamento e' emanato in attuazione delle norme di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n.244.

ART.2 - COMPETENZA A CONFERIRE INCARICHI

1. Sono competenti a conferire incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni ai sensi dell'art.110, comma 6 del D.Lgs 267/2000 la Giunta Municipale ed il Sindaco nel rispetto della normativa vigente, degli atti comunali di programmazione economico-finanziaria, degli indirizzi forniti dagli organi sovracomunali, della conformita' alla disciplina in vigore soprattutto in relazione ai costi ed all'interesse pubblico.

ART.3 - OGGETTO DEGLI INCARICHI

1. Formano oggetto degli incarichi di cui al presente regolamento, le prestazioni professionali rese in forma di collaborazione, di lavoro autonomo occasionale, di consulenza non esigibili dai dipendenti dell'Ente a seguito di certificata verifica che ci si trovi sprovvisti della professionalita' occorrente.
2. Tali prestazioni devono essere rese unicamente da soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione tecnico-professionale e devono risultare collegate ad un obiettivo specifico o a un progetto determinato e definito nel tempo.
3. Tali prestazioni devono corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente.

ART.4 - DEFINIZIONI

La nozione di collaborazione autonoma deve intendersi come riassuntiva e comprensiva di tutte le tipologie di lavoro autonomo a prescindere dal suo specifico oggetto. Rientrano pertanto in detta nozione, esemplificativamente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli incarichi professionali esterni e gli incarichi professionali esterni e gli incarichi di consulenza, ricerca e di studio. Per piu' puntuale collocazione nozionale delle predetto figure si specifica che si intendono:

- a) per "collaborazioni coordinate e continuative" (Co.co.co.), i rapporti di collaborazione esterna, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato (art. 409 codice procedura civile, comma 1, numero 3, sui rapporti di lavoro cosiddetti "parasubordinati");
- b) per "incarichi professionali esterni", i contratti d'opera pe'er l'

acquisizione di elevate competenze (ovvero di "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'") anche a prescindere dall'iscrizione in appositi albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo (cosiddetti "canonici") intessuti con soggetti estranei all'Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative in vigore (articoli 2222 e segg. del codice civile; art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sull'Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; art. 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, di approvazione del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali);

c) per "incarichi professionali esterni di consulenza, ricerca e/o studio", i contratti d'opera del genus scolpito alla lettera b), che precede e che hanno puntuale riferimento alle prestazioni, appunto, di consulenza, studio e/o ricerca.

ART.5 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di collaborazione, si procede con un avviso pubblicato sul sito web del Comune, affisso all'albo pretorio del Comune e comunque diffuso con ogni altra modalita' riconosciuta idonea a dare massima pubblicita' all'avviso.
2. Il termine utile per l'invio delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati non puo' essere inferiore a 15 giorni.
3. Le modalita' di scelta del contraente sono stabilite nel provvedimento amministrativo di avvio della procedura.
4. Le modalita' specifiche di cui al comma 3 del presente articolo devono comunque essere attuate in una procedura comparativa delle manifestazioni di interesse che tenga conto della maggiore esperienza e/o specializzazione del candidato come risultante dal curriculum e dalla maggiore convenienza dell'offerta per l'Ente.
5. L'incarico deve essere formalizzato con un contratto scritto in cui siano previsti, almeno, l'oggetto della prestazione, i tempi, i luoghi e le modalita' di esecuzione della stessa, il corrispettivo dovuto e le modalita' di liquidazione dello stesso.
6. L'efficacia del provvedimento di conferimento dell'incarico di collaborazione e' condizionata alla pubblicazione del provvedimento sul sito web del Comune, sezione albo pretorio.
7. Gli adempimenti ulteriori previsti dalla vigente normativa (es.: comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego, comunicazione degli incarichi al Dipartimento della Funzione Pubblica etc.) restano a carico del Responsabile del Servizio che ha curato tutta la documentazione di conferimento dell'incarico.

ART.6 - PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI (art.3, comma 53, L.244/2007)

1. Il Comune pubblica semestralmente sul sito web - sezione albo pretorio - l'elenco dei soggetti ai quali ha conferito incarichi di cui al presente regolamento.
2. L'elenco dovra' riportare i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ART.7 - PROGRAMMAZIONE ANNUA DEGLI INCARICHI

1. Il Consiglio comunale annualmente approva un programma annuale degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza (art.3 comma 54, L.244/2007) ed individua il limite massimo di spesa annua per incarichi e consulenze.

DELIBERA

ART.8 - LIMITE DI SPESA

1. Il limite massimo di spesa annua per incarichi e consulenze e' fissato come da deliberazione di Consiglio comunale ed espresso di anno in anno (art.3, comma 5, secondo periodo L.244/2007).

ART.9 - ESCLUSIONI

- 1- Il presente regolamento non si applica al conferimento di incarichi professionali relativi ai lavori pubblici (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, di direzione dei lavori, di collaudo etc.) per i quali valgono specifiche disposizioni di legge in materia.(vedasi ad es. D.Lgs. 163/2006)
- 2- Non si applica inoltre ad ogni altra prestazione professionale per la quale la normativa preveda una disciplina speciale.

ART.10 - INVIO DEL REGOLAMENTO ALLA CORTE DEI CONTI

- 1- Il presente regolamento verra' inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art.3, comma 56 della L. 244/2007.-